



**COMUNE DI VICO DEL
GARGANO PROVINCIA DI
FOGGIA**

**CAPOFILA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 A. S.
L. FG**

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano,
Vieste) Ufficio di Piano

Via Michelangelo Della Salandra. – 71018 Vico del

Gargano Tel. 0884 994951 – e-mail:

montagnadelsoleudp@tiscali.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A
FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2023/2024 - VICO DEL GARGANO**

ART 1 – OGGETTO E FINALITA'

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di Integrazione Scolastica a favore degli

alunni disabili, residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale del Piano di Zona Sociale "Vico del Gargano", frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Tali servizi dovranno essere erogati sul territorio dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale (Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste) corrispondente al distretto socio-sanitario n. 53 della ASL FG.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità di affidamento della gestione saranno quelle indicate nell'avviso di gara.

Il mancato rispetto anche di una sola delle forme e modalità richieste per la presentazione dell'offerta comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara essendo le formalità richieste stabilite a pena di nullità.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Ai fini contrattuali e per la determinazione della cauzione provvisoria **il valore dell'appalto viene stimato in**

€ 133.780,72 al netto dell'IVA se dovuta e comprensivo di oneri per incidenza spese generali, costo gestione, ecc...

Tale importo è il risultato delle seguenti stime:

- a.** Incidenza spese personale 95% compreso IVA.
- b.** Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. 5% compreso IVA.

I concorrenti formuleranno l'offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di cui al precedente punto "b". Non è ammesso il ribasso sulla componente di cui al precedente punto "a".

Il numero complessivo delle ore è di n. 6500 di cui n. 6140 espletate da Educatori Professionali e

distribuite in base al numero di alunni, presenti in ciascun Istituto comprensivo dell'Ambito di Vico del Gargano, in possesso della Diagnosi Funzionale di cui alla legge n. 104/1992, per i quali il Servizio di Integrazione Scolastica dell'ASL FG, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l'entità della disabilità: medio/ grave e **n. 360 di Coordinamento psico - pedagogico.**

Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D. Lgs. n. 626/94 e L. n. 123/2007 come chiarito dalla circolare n. 24 del 14/11/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

La stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza presumibile dal 01/10/2023 al 31/05/2024. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore pari periodo, previa adozione di apposito provvedimento alle medesime condizioni di cui al presentebando.

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'assistenza scolastica specialistica è rivolta agli alunni in situazione di handicap, in possesso della Diagnosi

Funzionale di cui alla legge n. 104/1992, per i quali il Servizio di Integrazione Scolastica dell'ASL FG, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l'entità della disabilità: medio/grave.

Prima dell'avvio del servizio il coordinatore dell'Ufficio di Piano fornirà all'Aggiudicatario il numero degli alunni destinatari del servizio, come da comunicazione degli Istituti scolastici di riferimento, con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuato.

Il numero iniziale di alunni destinatari del servizio potrà subire variazioni in corso di esecuzione del medesimo.

ART. 6 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da svolgersi, prevalentemente all'interno della scuola, attraverso l'integrazione di differenti professionalità, privilegiando i percorsi educativi tra scuola ed esterno al fine di assicurare la continuità e la efficacia del Progetto Educativo Individualizzato. Gli interventi devono realizzarsi attraverso azioni di integrazione scolastica individualizzata, effettuati dagli educatori, d'intesa con il coordinatore psicopedagogico/ supervisore del Servizio, figura che dovrà essere fornita dall'Aggiudicatario. Il servizio dovrà svolgersi in collaborazione con gli insegnanti curricolari e con gli insegnanti di sostegno attraverso attività di laboratorio in piccoli gruppi che coinvolgono, in un'ottica di integrazione, anche alunni non certificati. Dette attività saranno centrate su percorsi collegati alla progettazione didattica e supportate da strategie comunicative e cognitive finalizzate all'inclusione.

Il Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità che si intende affidare, si esplica attraverso:

A) ASSISTENZA per l'AUTONOMIA e la COMUNICAZIONE nelle scuole dell'obbligo:

- Assicurare tutta l'assistenza necessaria per un'effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap, attraverso la collaborazione con l'insegnante ed il personale

della scuola, al fine della partecipazione degli stessi a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal P.T.O.F.

B) ATTIVITA' DOMICILIARE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SCOLASTICO;

Il servizio si caratterizza per:

- flessibilità dell'intervento e delle prestazioni;
- articolazione dell'orario funzionale alle esigenze scolastiche e ai ritmi di vita degli alunni;
- personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy.

L'Assistenza Specialistica è funzionalmente **distinta, complementare e non sostitutiva** dell'attività dell'insegnante curriculare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria.

In particolare, il servizio di integrazione scolastica può sostanziarsi attraverso due principali tipologie di intervento:

- Interventi di integrazione scolastica individualizzata, che devono essere effettuati da educatori che, collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia.
- Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile. Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo.

Le attività da realizzare sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
- Favorire l'inserimento nei processi formativi della persona diversamente abile;
- Sostenere la persona disabile nel suo ambiente sociale;
- Potenziare l'autonomia e l'autosufficienza dell'utente destinatario del Servizio;
- Alleviare il carico familiare che deriva dalla cura di una persona diversamente abile, soprattutto se la stessa è non autosufficiente;
- Agevolare il percorso di integrazione tra politiche sociali e sanitarie;
- Rafforzare le competenze sociali della persona;
- Migliorare la qualità della vita della persona diversamente abile;
- Rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio.

Il Servizio oggetto del presente appalto deve garantire la presenza di almeno un coordinatore psicopedagogico, per il coordinamento delle attività del proprio personale e come interfaccia con la Stazione Appaltante. Il coordinatore deve avere competenza nella gestione del gruppo di lavoro degli educatori e fungere da raccordo tra educatori e personale scolastico, oltre che, qualora necessario, con la famiglia degli alunni destinatari del servizio.

ART. 7 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà prestato, di norma, dal lunedì al sabato nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado e dal

lunedì al venerdì nelle scuole dell'infanzia, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole. L'orario di servizio verrà concordato con le istituzioni scolastiche.

La scheda relativa al monte ore dell'assistenza specialistica assegnato a ciascun alunno disabile dovrà essere trasmessa dal Coordinatore psicopedagogico al Responsabile dell'Ufficio di Piano -

Comune di Vico del Gargano.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell'anno scolastico in corso, la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati all'Ufficio di Piano.

Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell'alunno assistito. Le ore non erogate potranno essere destinate ad altro alunno disabile o recuperate al rientro dello stesso alunno secondo le modalità stabilite dal gruppo di lavoro integrato.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile che avrà il compito di rapportarsi con la stazione appaltante per tutti i problemi di natura amministrativa e gestionale che dovessero insorgere nell'espletamento del servizio.

ART. 8 - REQUISITI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali, di

seguito specificate:

- educatori professionali in possesso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e/o figure equipollenti, per quanto attiene le funzioni e le attività educative.
- coordinatore psicopedagogico in possesso di diploma di laurea in psicologia o pedagogia o lauree equiparate/equipollenti

ART. 9 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE

Le prestazioni imprescindibili che devono essere rese dalla ditta aggiudicataria per il servizio di Integrazione

Scolastica sono a carattere socio-assistenziale ed a carattere educativo.

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni a favore degli alunni portatori di handicap:

- affiancamento in classe per favorire l'inserimento nel gruppo e lo scambio delle relazioni affettive;
- assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità di alimentazione, ecc.), da intendersi con valenza educativa;
- ausilio nell'attività ricreativa e pratico motoria;
- intervento e sostegno educativo individuale nell'ambito di un progetto scolastico personalizzato;
- partecipazione agli incontri promossi dalla scuola ritenuti necessari alla programmazione, svolgimento e verifica degli interventi da attuare;
- attività di supervisione e monitoraggio relativamente ai casi seguiti;
- rapporti con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, coinvolti nei programmi individuali di intervento.

Le prestazioni e le funzioni affidate dovranno essere svolte, previa richiesta delle scuole e su conforme disposizione dell'Ufficio di Piano di Zona, anche al di fuori dell'orario scolastico, per iniziative comunque connesse all'attività scolastica.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la ditta aggiudicataria organizzerà l'attività secondo le indicazioni

e le direttive dell'Ufficio di Piano di Zona.

La ditta dovrà dotarsi di schede di registrazione delle prestazioni da depositarsi presso ciascun plesso scolastico per l'annotazione giornaliera delle prestazioni eseguite. Le schede suddette, vistate dal competente Dirigente scolastico, o da suo fiduciario, saranno rimesse al Responsabile dell'Ufficio di Piano, acorredo delle fatture mensili e dell'elenco del personale impiegato.

Spetta altresì alla ditta aggiudicataria:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo in uno dei Comuni dell'ambito territoriale oggetto della gara entro trenta giorni dall'affidamento del servizio;
- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
- organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico.

ART. 11 - PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare l'elenco del personale da utilizzare tenendo presente che il

servizio andrà svolto impiegando un numero di operatori sufficiente a soddisfare tutte le esigenze degli utenti, secondo le direttive dell'Ufficio di Piano di Zona.

Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato d'appalto. L'affidatario si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con adeguata documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro degli stessi, per qualsiasi motivo, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utente, ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l'operatore. L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti.

ART. 12 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

vigenti legislative e regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza. L'affidatario, pertanto, solleva l'Ufficio di Piano, il Comune capofila e tutte le Amministrazioni Comunali in cui è svolto il servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato.

L'affidatario si impegna a provvedere con regolarità all'assolvimento di tutti i propri obblighi nei confronti degli operatori utilizzati, ed in particolare, a corrispondere mensilmente e senza ritardi il

corrispettivo contrattualmente loro dovuto. L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta dell'Ufficio di Piano, copia della documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, fatta salva la facoltà, per l'Ufficio stesso, di effettuare direttamente opportuni accertamenti in merito presso gli interessati ed i competenti uffici.

Resta inteso, in ogni modo, che l'Ufficio di Piano e tutti i Comuni dell'Ambito territoriale rimangono del tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

ART. 13 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto dovranno:

- a) svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e correttezza nei confronti degli utenti e del servizio;
- b) mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- c) compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata rispettandone la tempistica;
- d) comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;
- e) attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con l'ufficio di piano e gli uffici comunali di servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi.

Nel caso che le Autorità Scolastiche dovessero rilevare l'inidoneità o gravi inadempienze di detti operatori, provvederanno ad inoltrare apposita e motivata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona. Questi, effettuati gli opportuni accertamenti, ingiungerà alla cooperativa aggiudicataria di procedere alla immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed essa dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta.

ART. 14 AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE

Tutti gli operatori utilizzati dalla ditta affidataria - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenza e

capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro esenza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati, durante il periodo di svolgimento del servizio, dall'affidatario su temi inerenti il servizio stesso e le attività da svolgere nei confronti di soggetti portatori di handicap.

Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica dei singoli progetti di intervento con il Piano sociale di zona e/o con le istituzioni scolastiche.

A tal fine, vengono riconosciute 2 ore al mese per ogni operatore. Eventuali oneri aggiuntivi sono a carico della ditta affidataria.

ART. 15 - VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte della ditta affidataria viene riconosciuto e stimolato. L'Affidatario

dovrà comunicare all'Ufficio di Piano di Zona l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

ART. 16- PENALITÀ

In caso di danni arrecati dagli operatori impiegati dall'operatore economico aggiudicatario, fatto salvo il

risarcimento, di mancato rispetto degli orari indicati, di omissione totale o parziale del servizio, di ritardi nella sostituzione di operatore/i assenti o qualora si verificassero da parte dall'operatore economico aggiudicatario reiterate scorrettezze nell'adempimento del servizio svolto, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'amministrazione applicherà, per ogni inadempimento accertato, una penale forfetaria pari a:

- € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione dei registri delle presenze;
- € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente degli operatori addetti nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente;
- € 500,00 (cinquecento) nel caso in cui operatori assumano compiti a favore dei minori e/o delle loro famiglie che usufruiscono del servizio.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata ad opera del gestore, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non comporta per l'Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta trasmessa tramite PEC.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti capoverso.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati

ART. 17 – INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 18 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Ambito di Vico del Gargano si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle condizioni proposte dalle stesse in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'operatore interessato.

ART. 19 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale sottoscrizione del contratto. L'Ambito di Vico del Gargano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa, purché questa ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza previste dal presente capitolato.

ART. 20- PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione della relativa fattura formato elettronico (Legge n.

89/2014). La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto se questa avviene successivamente all'emissione dell'ordine nonché al pieno superamento degli eventuali controlli e verifiche. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- data, numero dell'ordine di servizio emesso nonché data e atti del contratto sottoscritto;
- descrizione dei servizi e periodo di riferimento;
- codice identificativo di gara CIG n. 9932855340;
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio –Codice CAB – ABI –ecc.);
- percentuale I.V.A. di legge- sistema dello Split-Payment;
- ogni altra indicazione utile.

Le fatture, debitamente firmate, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo generale dell'Amministrazione contraente, a condizione che le stesse siano state regolarmente

emesse e non siano insorte contestazioni e previa attestazione di regolarità e conferma dei servizi da parte del Dirigente competente o dal Responsabile da esso incaricato.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 cvt. nella L. n. 2/2009, acquisirà d'ufficio il DURC prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Ambito Territoriale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori

compensi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge; a tal fine la ditta appaltatrice dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e che autorizzerà ad operare sul predetto conto corrente un suo referente.

Il contratto s'intenderà risolto di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell'ausilio dell'Istituto bancario indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

L'Ambito di Vico del Gargano e comunque ogni soggetto coinvolto nell'esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la ditta appaltatrice, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

ART. 21- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, quindi, senza eccezione alcuna, a:

- a)** fornire all'Ufficio di Piano, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni ;
- b)** dare corso immediato al servizio, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c)** trasmettere all'Ufficio di Piano, ogni due mesi, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d)** garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità (in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni) per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano delle stesse sostituzioni (provvisorie o definitive);
- e)** garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- f)** garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
- g)** dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- h)** impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- i)** garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del

personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D. Lgs. n. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. n. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa come da art. 18 e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno;
3. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio di Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
4. in caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
5. l'Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La

cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica

ART. 23 - POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stessa e per il personale impegnato, per

l'eventuale responsabilità civile presso terzi esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da sinistri che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario presenterà al responsabile dell'ufficio di piano copia conforme della polizza sottoscritta prima dell'inizio del servizio in argomento. La stessa è tenuta a fornire su richiesta del responsabile dell'Ufficio di Piano la documentazione comprovante il rispetto dei contratti di lavoro e di ogni onere a carico dei soggetti impiegati nel servizio.

Eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta affidataria.

L'affidatario solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e personale, eventualmentederivante da azioni od omissioni, negligenza ed imperizia del personale nei confronti degli utenti.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni congrue e adeguate e, comunque, noninferiori a:

- € 100.000,00 = per persona in caso di morte;
- € 150.000,00 = in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi aventi diritto;
- In caso di infortunio indennizzabile dovrà essere previsto: risarcimento per spese mediche, farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del massimale di € 10.500,00=;
- Per protesi dentaria sino a € 5.300,00;
- Per rottura lenti e occhiali sino a € 500,00;

Per le spese di degenza in Ospedali e Cliniche sino alla permanenza massima di 60 giorni, dovrà essere previsto:

- Un rimborso giornaliero di € 30,00;
- Un rimborso di € 1.100,00 per le spese sostenute per trasporto dal luogo dell'infortunio al piùvicino Istituto di cura;

Responsabilità civile: € 1.500.000,00= per sinistro per persona.

ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ufficio di Piano di zona vigilerà sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto, controllerà i risultati e

verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato.

Tali controlli saranno esercitati anche attraverso visite periodiche presso le scuole in cui viene espletato il servizio.

ART. 25 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'Assuntrice si obbligherà per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla risoluzione del contratto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Ambito di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ambito di Vico del Gargano avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 26 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 503/2016 e s.m.i, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire, all'atto

della

stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta

scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.

In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 27 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice potranno essere concordate con la Stazione appaltante, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative.

L'aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ART. 28 - CAUZIONI

28.1 CAUZIONE PROVVISORIA:

All'atto di partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del prezzo posto a base d'asta.

La cauzione può essere costituita con assegno circolare, non trasferibile, con importo indicato in euro, intestato alla Tesoreria del Comune di Vico del Gargano, o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

Tale garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno dello stesso fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

28.2 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di affidamento del servizio quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente art. 28.1 per la cauzione provvisoria che qui si intendono integralmente riportate.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

Detta garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante.

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'Aggiudicatario non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, nei modi previsti dalla legge nei seguenti casi:

- gravi inadempienze normative;
- gravi inadempienze contrattuali dovute al mancato pagamento degli emolumenti agli operatori del Servizio;
- grave inosservanza del capitolato e dei suoi allegati;
- non conformità del servizio alla proposta di "programmazione operativa" presentata in sede di gara;
- ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio, per più di un giorno;
- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;

- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;

L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento.

La risoluzione del contratto, previa richiesta di contro deduzioni alle contestazioni, sarà dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere con comunicazione a mezzo posta certificata.

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi sulla cauzione e su eventuali crediti della ditta.

ART. 30- RECESSO

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Ambito Territoriale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi.

L'Aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 31 PRIVACY

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 32- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto, si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c. Gli oneri fiscali derivanti dall'appalto e le spese di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta di accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del Servizio. Ove non sia possibile procedere all'accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Foro di Foggia.